STRUMENTI DI DIRITTO COMPARATO

Collana diretta da VINCENZO VARANO

con Vittoria Barsotti, Alessandra De Luca, Alessandro Simoni, Silvia Sonelli

Vincenzo Varano - Vittoria Barsotti

La tradizione giuridica occidentale

Testo e materiali per un confronto civil law common law

Settima edizione



G. Giappichelli Editore – Torino



PREMESSA ALLA SETTIMA EDIZIONE

È con piacere che presentiamo ai Colleghi – che ci onorano con la loro stima, la loro fiducia e i loro preziosi suggerimenti – e agli Studenti, una settima edizione della "Tradizione giuridica occidentale", considerevolmente rinnovata rispetto alla precedente, pubblicata nel 2018.

Alcune parti del Manuale sono state semplicemente aggiornate, ma altre sono state riscritte. Fra queste, ricordiamo il paragrafo sul "dialogo fra corti" nel primo capitolo; nel secondo capitolo, le pagine sulla Scuola storica e la Pandettistica riviste da Paolo Corona, dottorando in storia del diritto presso l'Università di Firenze nonché le pagine sullo stile delle sentenze nella civil law. La Presidenza Trump e gli eventi che l'hanno caratterizzata fino agli ultimi giorni, probabilmente destinati a durare nel tempo, hanno indotto Vittoria Barsotti a intervenire abbastanza incisivamente sulla sezione dedicata al diritto degli Stati Uniti d'America.

Alcune delle revisioni più importanti riguardano ancora una volta il quinto capitolo. Caterina Mugelli ha riscritto la sezione dedicata all'"incontro" con il diritto cinese, per tener conto del nuovo codice civile. Deborah Scolart, ha aggiornato e integrato, anche con nuovi materiali, la sezione sull'"incontro" con i Paesi Islamici. Alessandro Caprotti, dottorando in diritto comparato presso l'Università di Firenze, è entrato a far parte del gruppo contribuendo in maniera sostanziale alla revisione della sezione sul Giappone.

Come di consueto, infine, abbiamo riconsiderato le Appendici dei materiali: alcuni documenti, rivelatisi di scarsa utilità didattica, sono stati espunti, ma qua e là ne sono stati aggiunti di nuovi, che contiamo possano suscitare interesse. Lucrezia Palandri, per esempio, ha rivisto la sezione sull'India, traducendo anche, per i materiali in coda al capitolo quinto, alcuni importanti articoli della Costituzione di quel Paese.

La traduzione dei materiali presentati in lingua originale (indicata nel testo con il simbolo 🗞 🗊) è, come nelle precedenti edizioni, accessibile, attraverso il codice presente in ciascun volume, sul sito dell'Editore Giappichelli.

Chiudiamo con il gradito compito di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato ad approntare nei tempi previsti questa nuova edizione, a cominciare da Caterina Mugelli, Deborah Scolart, Alessandro Caprotti e Paolo Corona che abbiamo già ricordato. Con loro ringraziamo Alessandra De Luca e Alessandro Simoni, che ormai da tempo si impegnano con noi, adesso insieme anche a Sara Benvenuti, a vigilare sullo "stato di salute" del Manuale. Ringraziamo infine Federico Falorni, dottore di ricerca in diritto comparato, per la paziente opera di aggiornamento dell'indice bibliografico e dell'indice delle sentenze citate.

Ringraziamo poi i nostri allievi lontani Katalin Kelemen, per la cura della sezione dedicata ai sistemi giuridici dell'Europa centro-orientale, e Filippo Valguarnera, cui si deve il costante aggiornamento del capitolo sui sistemi nordici, la prima presso la facoltà giuridica di Örebro e l'altro in quella di Stoccolma.

Firenze, febbraio 2021

VV

PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE

Questa introduzione alla comparazione giuridica e ai sistemi della tradizione occidentale nasce dall'esperienza didattica (più o meno lunga) che abbiamo maturato nell'insegnamento del corso di Sistemi giuridici comparati presso la Facoltà giuridica fiorentina.

L'idea che ci ha guidato nell'insegnamento, e poi nella decisione di metter mano a un nuovo manuale, è di offrire agli studenti una base testuale, che riteniamo indispensabile, integrata, resa più comprensibile e più viva, dal riferimento a casi e altri materiali riprodotti nelle appendici ai vari capitoli in cui il libro si articola, e nel secondo tomo, di imminente pubblicazione, dedicato ad approfondimenti tematici.

Un nuovo manuale ci è parso inoltre necessario per far fronte alle esigenze dei nuovi ordinamenti didattici. In questo spirito, abbiamo pensato a un testo il più possibile chiaro, di dimensioni contenute anche in funzione del sistema dei crediti, e che nella parte dei materiali si prestasse ad aprire il dialogo con gli studenti che la riforma vorrebbe soprattutto vedere come "frequentanti". Molti dei materiali sia del primo che del secondo tomo sono presentati in traduzione italiana; qua e là abbiamo lasciato qualche pagina in lingua originale, perché in realtà riterremmo il suo uso essenziale per una più piena comprensione di altri ordinamenti.

Avremmo potuto seguire la nostra comune inclinazione all'understatement, e intitolare il libro "Corso" o "Lezioni" di Sistemi giuridici comparati. Ci rendiamo conto che "La tradizione giuridica occidentale" è titolo assai impegnativo, solo in parte temperato dal sottotitolo; d'altra parte, è esatto, rappresenta fedelmente il contenuto e lo spirito del libro. Questo è in primo luogo dedicato a civil law e common law (oltre che ai Paesi scandinavi che partecipano di aspetti importanti di ambedue i sistemi): sono questi i sistemi alle cui caratteristiche fondamentali abbiamo deciso di dedicare il nostro corso. In secondo luogo, è il titolo che meglio riesce a tradurre la convinzione diffusa, da noi condivisa, che sia da evitare la contrapposizione netta fra civil law e common law. Pur se i due sistemi si formano ed evolvono in maniera diversa, pur se restano differenze ancora significative in tema, ad esempio, di rapporti fra le fonti del diritto o di ruolo del precedente giudiziario, risaltano tuttavia convergenze altrettanto significative (chi negherebbe, ad esempio, un ruolo ormai dominante della legge anche nella famiglia di common law, e, di converso, un ruolo della giurisprudenza nella famiglia di civil law assai diverso da quello che una tradizione stereotipata ci ha consegnato?), e una concezione unitaria del diritto e del suo ruolo nella società, che incoraggiano l'uso di espressioni unificanti quale "tradizione giuridica occidentale".

L'impianto del primo volume, specialmente, potrà apparire tradizionale: non lo ne-

ghiamo. Abbiamo però voluto tenere presente uno studente, quello del triennio, che potrà non avere altri contatti con la comparazione giuridica. A questo studente si ha il dovere di dare un'informazione di base sulla comparazione, sulla sua natura e i suoi fini (pur se lo studioso considera ormai superati questi interrogativi), sulle classificazioni in famiglie e il loro carattere relativo, magari presentandogli, fra i materiali, le opinioni di alcuni padri della comparazione. Per le stesse ragioni, è importante che lo studente abbia chiara la diversa formazione storica dei sistemi, e attraverso la storia possa valutare le ragioni delle divergenze, ma ancor più delle convergenze fra i sistemi, particolarmente evidenti nell'epoca attuale in cui è ben possibile pensare che certi fenomeni (si parla molto di globalizzazione) possano addirittura rivoluzionare l'approccio alle tradizionali fonti del diritto in questa e in quella famiglia giuridica.

Meno tradizionale potrà invece essere considerato il secondo volume del manuale, in fase di elaborazione ormai assai avanzata, dedicato ad un approfondimento per argomenti, e svolto esclusivamente, come si è già accennato, sulla base di materiali. Lì, lo studente di un corso di Sistemi più "pesante" in termini di crediti, o avanzato, potrà saggiare la propria formazione di base attraverso esercizi di comparazione sincronica, su temi classici o anche di attualità, che naturalmente rispondono agli interessi e agli orientamenti degli autori. Questi ultimi considerano il manuale, nei suoi due volumi, un "work in progress": saranno sinceramente grati a quanti, amici, colleghi, studenti, vorranno formulare opinioni, critiche, suggerimenti per migliorarlo e completarlo.

* * *

Il manuale è opera dei due autori, che lo hanno pensato e progettato insieme, e perciò ne condividono per intero la responsabilità. In concreto, come spesso accade nelle opere a più mani, ci siamo distribuiti i compiti di redazione dei vari capitoli: V. Varano ha così scritto i capitoli I e II, V. Barsotti il capitolo III. Ci siamo poi potuti avvalere di tante preziose collaborazioni, all'interno di quella comunità scientifica, di quella scuola fiorentina di diritto comparato fondata da Mauro Cappelletti, alla quale sentiamo di appartenere. Innanzi tutto, ad Alessandro Simoni si deve la redazione del quarto capitolo sui paesi scandinavi, e gliene siamo assai grati: anziché fare un corretto ma modesto riassunto di seconda mano di quelle esperienze, abbiamo potuto infatti contare sulla penna competente e generosa di chi le conosce a fondo. Dobbiamo poi molto alla collaborazione di alcuni giovani, e tutti li ringraziamo. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo a Ilaria Crociani e Alessandra De Luca, dottorande fiorentine in Diritto comparato del XV ciclo, per il loro impegno e la loro dedizione non comuni.

Firenze-Boston, agosto 2002

Vincenzo Varano Vittoria Barsotti

INTRODUZIONE AL DIRITTO COMPARATO

SOMMARIO: 1. L'evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento. – 2. Natura del diritto comparato. – Diritto comparato e diritto positivo. – Diritto comparato e diritto straniero. – Rapporti fra diritto comparato e altri rami della scienza giuridica. – 3. Funzioni e fini del diritto comparato. – Diritto comparato e conoscenza. – Diritto comparato e universalità della scienza giuridica. – Diritto comparato e comprensione. – Diritto comparato e comunicazione. – Diritto comparato e politica legislativa. – Diritto comparato e interpretazione del diritto nazionale: un dialogo tra corti? – Diritto comparato, globalizzazione e armonizzazione del diritto. – 4. La varietà dei diritti positivi. – Forme e manifestazioni della varietà. – Fattori di avvicinamento. – 5. Comparazione giuridica e classificazioni: le famiglie giuridiche. – Il carattere relativo di ogni classificazione. – Le classificazioni proposte. – Qualche riflessione conclusiva sul tema delle classificazioni. – APPENDICE I.

1. L'evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento

È ormai dalla fine degli anni '70 che gli insegnamenti comparatistici si sono sempre più diffusi nelle facoltà italiane non solo giuridiche ma anche in corsi di laurea pertinenti ad indirizzi di studio quali economia, scienze politiche, scienze della formazione, lettere, lingue. La comparazione, in altre parole, si è venuta affermando in tutta la sua necessità per la formazione di giuristi, di diplomatici, di operatori di pace, di mediatori culturali, di operatori economici. La globalizzazione dell'economia, l'intensificarsi dei rapporti commerciali e culturali con mondi fino a pochi lustri or sono semi-nascosti all'occhio dell'occidente (dalla Cina al Giappone ai Paesi Islamici) hanno fatto il resto, favorendo la crescita e la diffusione degli insegnamenti comparatistici, in Italia come in altri paesi.

Fra questi spicca, quale propedeutico ai tanti insegnamenti settoriali (ad esempio, il diritto privato comparato, o il diritto costituzionale comparato) e areali (ad esempio, il diritto anglo-americano o il diritto cinese), l'insegnamento di "Sistemi giuridici comparati", un corso, spesso obbligatorio, di introduzione ai grandi sistemi giuridici contemporanei.

L'obiettivo principale di un corso di "Sistemi" è quello di stimolare lo studente alle prese con le prime nozioni del proprio diritto interno, positivo e storico, a prendere coscienza immediata dell'esistenza di altre e diverse tradizioni giuridiche, di altri modi di concepire il diritto, di altri protagonisti della vita e dell'evoluzione del diritto, delle ragioni delle convergenze, ma anche, e forse soprattutto, delle differenze fra i vari sistemi giuridici.

Tenteremo, in questo capitolo, di cominciare a dare risposte via via più precise sul significato da attribuire all'espressione «Sistemi giuridici comparati» e al confronto critico e ragionato (e cioè alla comparazione) fra di loro.

Tuttavia, fin da ora, e in via di introduzione, occorre riflettere su un fatto che è sotto gli occhi di tutti, ossia la crescita di interesse per gli altri sistemi giuridici, sia a livello pratico sia a livello teorico.

In effetti, il fenomeno della diversità dei vari sistemi giuridici è costante nel corso della storia; l'attenzione consapevole degli studiosi del diritto nei suoi confronti è invece relativamente recente e risale agli inizi del XX secolo.

Prima di allora, occasionalmente, storici, filosofi, e anche giuristi hanno mostrato interesse per la diversità delle istituzioni giuridiche e delle norme di altri paesi, ma studi più sistematici e maturi non appaiono prima della fine del XIX secolo.

Come **curiosità storiche** possiamo ricordare Platone che nell'opera *Le Leggi* fa una comparazione delle città stato della Grecia, o Aristotele che pone alla base del suo trattato sulla *Politica* l'analisi delle costituzioni di molte città greche e barbare. La leggenda narra poi che i decemviri redassero la legge delle XII Tavole, una delle fonti più antiche del diritto romano, dopo aver condotto un'indagine sulle città della Magna Grecia. In tempi più recenti, Sir John Fortescue (1395(?)-1479), nel De Laudibus Legum Angliae, si propone, in un certo senso, come comparatista, anche se lo scopo della sua comparazione fra diritto inglese e diritto francese è quello di far risaltare la superiorità del diritto inglese. Montesquieu – uno dei più illustri pensatori politici dell'epoca moderna, padre della famosa dottrina della separazione dei poteri su cui si fonda l'assetto dello stato dopo la Rivoluzione francese – nella sua opera L'Esprit des Lois guarda per la prima volta al diritto come fenomeno sociale, e considera la diversità dei vari diritti quale prodotto di diversità naturali, storiche, politiche, etniche e di altri fattori dell'assetto sociale. In ogni caso si tratta spesso, più che di consapevole uso del metodo comparativo, di geografismo e, soprattutto nel caso di Montesquieu, di aspirazione a un modello di diritto superiore. Le leggi, i vari diritti, vengono comparate non tanto fra di loro quanto con riferimento a un modello astratto.

Il XIX secolo è invece caratterizzato da una chiusura netta nei confronti di ciò che è estraneo, è il secolo delle codificazioni e dello statualismo. Ciò è particolarmente vero in Francia, dove per lungo tempo la visione dominante è quella propria della scuola esegetica che si chiude nella contemplazione del monumento Code, ostile ad ogni altra fonte interna o straniera. In Germania, gran parte del secolo è dominata dalla figura di Savigny e della scuola storica, per la quale il diritto è il risultato necessario dell'organizzazione interna della nazione e della sua storia, che nel caso tedesco si riteneva esprimesse una cultura giuridica ispirata alla tradizione romanistica, che assurgeva quindi a carattere di "diritto tedesco" a tutti gli effetti. Pur con differenti declinazioni nelle aree rispettivamente francese e tedesca, la seconda metà del secolo è quindi pervasa dal positivismo, giurisprudenziale o legislativo, e dalla percezione del diritto come fenomeno eminentemente nazionale.

Non mancano, pur in questo clima, alcuni eventi che testimoniano l'interesse della cultura giuridica per la comparazione. Sono, ad esempio, della seconda metà dell'800 la fondazione in Francia della *Société de Législation Comparée* (1869), e, a cura di tale ente, di una rivista che dal 1949 continua ancora oggi con il titolo *Revue inter-*

nationale de droit comparé; è del 1878 il primo numero della Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, rivista in origine prevalentemente destinata a studi antropologici, e ormai vicina all'annata n. 150; risale al 1894 la fondazione a Londra della Society of Comparative Legislation, che, dopo il Journal of Comparative Legislation and International Law, continua ancora oggi (dal 1952) a pubblicare una prestigiosa rivista, l'International and Comparative Law Quarterly. Si snoda poi nel corso del XIX secolo l'opera di EMERICO AMARI, autore nel 1857 della Critica di una scienza delle legislazioni comparate (ristampata a Palermo nel 1959 a cura delle Edizioni della Regione Siciliana, con Introduzione di VITTORIO FROSINI), assai opportunamente ricordato da GIUSEPPE PORTALE, nelle sue Lezioni di diritto privato comparato, come

«padre del diritto comparato moderno, perché egli andò oltre la semplice giustapposizione di norme, arrivando allo studio del diritto vivente, del *law in action*» (p. 7).

Al diritto comparato nella sua connotazione odierna può essere attribuita una data di nascita: il 1900, quando si svolge a Parigi, sotto l'impulso di due grandi giuristi francesi, Raymond Saleilles e Edouard Lambert, il Congresso internazionale di diritto comparato, nel clima dell'esposizione mondiale, un clima di fiducia esaltante nella scienza e nel progresso. L'idea utopica dei due giuristi era quella di un diritto comune dell'umanità. Doveva crearsi un diritto mondiale, e lo strumento per giungervi doveva essere il diritto comparato, in quanto esso serve a ricavare i principi comuni da leggi, sentenze, prassi, dottrina dei vari sistemi. Il diritto comparato doveva cioè servire a superare le barriere tra i diversi diritti e le diverse concezioni giuridiche, create da mere contingenze e da accidenti storici, e non da profonde e intrinseche ragioni di fondo (si vedano: SALEILLES, Conception et objet de la science du droit comparé, p. 383 ss.; LAMBERT, La fonction du droit civil comparé).

In effetti, il periodo che va dal 1900 agli anni '30, gli anni della depressione, dei totalitarismi, degli isolazionismi, gli anni che vedono l'esplosione di una guerra dalle proporzioni spaventose, è un periodo di lancio euforico del diritto comparato sulla scia di tanti fattori: lo sviluppo della comparazione nelle scienze esatte; il cosiddetto «clima dell'Aja» (ANCEL, Utilità e metodi, p. 17), che produce convenzioni volte a istituire una corte permanente di arbitrato per risolvere pacificamente le controversie fra gli stati e una serie di convenzioni volte ad unificare le norme di diritto internazionale privato in materia di procedura, di matrimonio, divorzio, filiazione e tutela, di successioni e testamenti; la comparsa e l'entrata in vigore, proprio il 1° gennaio 1900, di un nuovo codice, il codice civile tedesco, che per tanti aspetti si distingue e si contrappone al codice civile francese, stimolando così un confronto fra i due; la formazione di nuovi stati dopo la prima grande guerra, ansiosi di dotarsi di un proprio diritto e quindi naturalmente aperti all'indagine sulle soluzioni più promettenti offerte da altri ordinamenti; la presa di coscienza reciproca, anche a causa della prima guerra mondiale che coinvolge paesi appartenenti ad ambedue le aree, fra paesi di tradizione romanistica e codicistica da un lato, e paesi di common law dall'altro; l'affermazione, con la Rivoluzione d'ottobre del 1917, di una nuova famiglia, ispirata ai principi della dottrina marxista, ossia la famiglia giuridica socialista che dominerà la Russia, e una gran parte dei Paesi dell'Europa Orientale, fino al dissolvimento dell'impero sovietico nei primi anni '90 del secolo scorso, e che con-

tinua ad essere presente in alcuni altri Paesi del mondo fra i quali la Corea del Nord, la Cina e Cuba, pur non senza incertezze e tentennamenti. È anche il periodo in cui, superato lo spettro della guerra, si avverte l'esigenza di una cooperazione non solo politica ma anche giuridica internazionale che si traduce nella costituzione di una Società delle Nazioni (1920) e di una Corte internazionale di giustizia per la soluzione pacifica delle controversie fra gli stati, nel tentativo, vano come dimostreranno gli eventi successivi (in una certa misura anche quelli odierni), di evitare il ricorso alla guerra.

Il mondo che si sveglia dall'incubo dei campi di concentramento e della seconda guerra mondiale è un mondo caratterizzato da uno straordinario progresso tecnologico, e al tempo stesso e in larga misura forse proprio per questo, dal bisogno di sopravvivenza. È un'epoca di esigenze nuove per cui è necessario un nuovo diritto, o meglio la consapevolezza che il diritto è un fenomeno sociale in continua trasformazione. In questo mondo, in questa nostra epoca, è essenziale il contributo che la comparazione può portare allo sviluppo del nuovo diritto, adeguato alle esigenze in continuo rinnovamento del mondo contemporaneo: contributo che si esprime nella ricerca di valori, di regole, di istituti di portata tendenzialmente sovranazionale e universale basata sull'analisi realistica e induttiva dei vari ordinamenti (v. per queste idee il saggio di CAPPELLETTI, *Il diritto comparato e il suo insegnamento*, p. 265 ss.).

In sostanza, nell'epoca contemporanea, contrassegnata dalla facilità degli scambi – personali, economici, culturali fra uomini e popoli – e dallo straordinario sviluppo dei mezzi di comunicazione, dalla televisione a internet, non è più lecito, per ragioni storiche e pratiche, considerare il diritto come un fenomeno puramente nazionale, refrattario alle influenze esterne. Nel momento stesso in cui si comincia a prendere contatto con il fenomeno giuridico, con le sue tecniche, con la sua radice storica, occorre rendersi conto che esistono altre dimensioni del diritto, altre tecniche, altre storie. Ad esempio, quel codice civile che ci accompagna fin dai primi giorni dei nostri studi giuridici non dobbiamo darlo per scontato: dobbiamo capire perché siamo arrivati ad avere un codice, dobbiamo capire perché altre tradizioni giuridiche non hanno un codice, o hanno qualcosa che pur andando sotto il medesimo nome, è profondamente diverso dal codice francese, da quello tedesco o dal nostro. Lo stesso tipo di riflessione dobbiamo farla con riferimento alle costituzioni: rigida o flessibile? scritta o non scritta?, e a certi istituti che delle costituzioni sono un attributo e una garanzia fondamentali, quali il controllo di costituzionalità delle leggi: controllo giudiziario o controllo politico? controllo diffuso o controllo accentrato? perché l'uno o l'altro?

Come vedremo meglio in seguito (in questo capitolo, § 3), inoltre, il fenomeno globalizzazione, e l'armonizzazione perseguita in vari campi sia a livello regionale sia a livello mondiale, che si accompagnano alla crisi dell'idea di un diritto monopolio dello stato e del legislatore nazionale, offrono oggi al comparatista un ruolo fondamentale non solo per quello che riguarda l'individuazione delle vie appropriate e della misura opportuna della convergenza ma anche, e forse soprattutto, la comprensione delle divergenze.

Che tutti gli eventi che abbiamo ricordato (e non solo quelli, si intende) abbiano prodotto un **forte sviluppo della comparazione** è evidente **sia sotto il profilo scientifico sia sotto il profilo didattico**. Sotto il primo profilo, è innanzi tutto aumentata

la produzione di opere sistemologiche. Le opzioni dei primi anni '70 erano limitate a pochi testi: spiccava la traduzione italiana, curata da Rodolfo Sacco, di *Les grands systèmes de droit contemporains* (la prima edizione è Padova, Cedam, 1967; l'ultima è la quinta, 2004).

Poi sono venuti C.A. CANNATA, A. GAMBARO, Lineamenti di storia della giurisprudenza europea, Torino, Giappichelli (1973); A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, Milano, Giuffrè (l'ultima edizione è del 1998, ma nasce come Corso di Diritto Comparato nel 1983); K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, Milano, Giuffrè, 1992, rist. 1998; R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, in Trattato di diritto comparato diretto da R. Sacco, 7ª ed., Torino, UTET (2018, con P. ROSSI ma nasce in edizione litografata con Giappichelli, Torino, 1980); A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, in Trattato di diritto comparato diretto da R. Sacco, 4ª ed., Torino, UTET, 2018 (la prima edizione è del 1996); U. MATTEI, P.G. MONATERI, Introduzione breve al diritto comparato, Padova, Cedam, 1997; M.G. LOSANO, I grandi sistemi giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei, Bari, Laterza, 2000 (ma la stessa opera era già uscita nel 1978 per i tipi di Einaudi, Torino); A. GUARNERI, *Li*neamenti di diritto comparato, 6^a ed., Padova, Cedam, 2014. Ai manuali di taglio più tradizionale si accompagna, di recente, una produzione più originale. Si va dalla personalissima «Traccia» di M. LUPOI (Sistemi giuridici comparati. Traccia di un corso, Napoli, ESI, 2001) ai «casi e materiali» che sempre più frequentemente vengono proposti come testo primario e non più solo complementare al manuale (G. AJANI, Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali, Torino, Giappichelli, 2005; G. AJANI, D. FRANCAVILLA, B. PASA, Diritto comparato. Lezioni e materiali, Torino, Giappichelli, 2018). Altri testi hanno un prevalente carattere di rassegna paese per paese: v. ad esempio di L. ACQUARONE, G. CRESPI REGHIZZI, Sistemi giuridici nel mondo, 2ª ed., Torino, Giappichelli, 2016. Ricostruisce i "Sistemi" sulla base della analisi del diverso atteggiarsi di alcuni temi di fondo (values, repression of crimes, judges and jurisdiction ecc.) V. ZENO ZENCOVICH, Comparative Legal Systems, Roma TrE-Press, 2017. Nel 2020, è uscita per Mimesis una raccolta di studi, Comparare. Una riflessione tra discipline, curata da G. RESTA, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH, ove la comparazione è studiata da una serie di prospettive, anche non giuridiche, fra cui spiccano quella sociologica, storica, letteraria. Va infine ricordata la serie denominata "Sistemi giuridici comparati" curata da A. Procida Mirabelli Di Lauro, e pubblicata da Giappichelli. Essa comprende opere di L. COSTANTINESCO, U. MATTEI, P.G. MONATERI, G. AJANI, M. GUADAGNI, F. CASTRO.

Anche fuori dal nostro paese è visibile, in epoca recente, la fioritura di molti trattati di diritto comparato. Se fino a qualche lustro fa, esistevano soltanto i casebook di Merryman, Schlesinger, Glendon, oggi la produzione si estende a varie altre opere. Si pensi ai libri di Glenn, Menski, Head, Siems, Kischel e alle trattazioni enciclopediche curate da case editrici prestigiose quali Cambridge U.P. (*The Cambridge Companion of Comparative Law*, M. Bussani and U. Mattei eds., 2012) e Oxford U.P. (*The Oxford Handbook of Comparative Law*, M. Reinman and R. Zimmermann eds., 2nd ed., 2019).

In secondo luogo, è cresciuta la produzione di studi specialistici dedicati a questo o quell'aspetto o istituto di diritto straniero, o di monografie comparatistiche.

Infine, ed è forse questa la notazione più importante, è chiaramente visibile la

crescita della curiosità e della sensibilità per il diritto straniero e comparato da parte dei giuristi non professionalmente militanti fra le fila dei comparatisti. Non è oggi possibile essere giuristi se non si è anche, in qualche misura, comparatisti. Come scrivono GAMBARO, MONATERI e SACCO nella loro *voce* (*Comparazione giuridica*, p. 49) negli ultimi anni la letteratura nazionale ha

«raramente fornito scritti di rilievo che non siano nutriti di informazione comparatistica».

Le enciclopedie giuridiche dell'ultima generazione, dal canto loro, dalla Enciclopedia Giuridica Treccani al Digesto IV, contengono numerose voci di diritto straniero e comparato. Del pari, è ormai prassi che anche le riviste giuridiche rivolgano lo sguardo al di fuori dei confini nazionali, anche, ma non esclusivamente, dedicando apposite rubriche al diritto straniero e comparato. Si va dalla «Parte IV» del Foro italiano all'Osservatorio sulle riforme legislative all'estero della Rivista di diritto civile alle rubriche di diritto straniero e comparato della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile e della Rivista di diritto processuale. Sono poi nate, o rinate, riviste che hanno la comparazione come loro oggetto principale: mi riferisco, rispettivamente, alla Comparative Law Review (dal 2010) e all'Annuario di diritto comparato e di studi legislativi (rifondato nel 2010). Infine, in questo contesto, non è fuori luogo ricordare anche la fortuna del genere letterario "traduzioni", sicuramente dovuta all'interesse per il diritto e la cultura giuridica non municipali: ci piace ad esempio citare la collana Giuristi stranieri di oggi, fondata e diretta dal 1986 dal compianto COSIMO MARCO MAZZONI e da VINCENZO VARANO, giunta al 55° titolo, e poi chiusa sostanzialmente perché l'editore non riteneva che fosse sufficientemente redditizia.

Sotto il profilo didattico, è sufficiente richiamare quanto detto all'inizio del paragrafo sulla crescente diffusione degli insegnamenti comparatistici nelle nostre facoltà giuridiche, dove si è passati dall'unica cattedra di diritto privato comparato esistente nel 1960 (la cattedra romana di Gino Gorla) alle varie decine di oggi, e sottolineare l'importanza che in generale l'insegnamento del diritto si apra sempre di più all'informazione e all'analisi delle fonti di produzione non locale: il diritto straniero, il diritto comparato, il diritto europeo, il diritto internazionale nelle sue varie proiezioni.

L'obiettivo ultimo dell'interesse per la comparazione potrà essere, in un domani non lontano, preparato anche dalla circolazione degli studenti, altro fenomeno crescente nelle università europee, la scuola giuridica transnazionale, il cui fine non è quello della formazione dello specialista ma quello della formazione di un nuovo giurista attraverso l'insegnamento comparatistico del diritto, sulla scia di quanto autorevolmente sostenuto da autori del prestigio di ZWEIGERT, KÖTZ, *Introduzione*, p. 27 ss., ove è citato un illuminante passo di Roscoe Pound, e di GORLA, voce *Diritto comparato e diritto straniero*, p. 13. (A parte i programmi di scambio di studenti e docenti con università europee ed extraeuropee, si progettano ormai da tempo corsi di laurea congiunti; Firenze, ad esempio, ne ha ormai da tempo uno con Paris I, Panthéon Sorbonne, e da un paio di anni un altro con l'Università di Colonia).

2. Natura del diritto comparato

Il diritto comparato è quella parte della scienza giuridica che si propone di sottoporre a confronto critico e ragionato più sistemi o gruppi di sistemi giuridici nazionali (o meglio, lo spirito e lo stile di più sistemi: **macrocomparazione**), o più istituti (o meglio, il modo in cui diversi sistemi affrontano determinati problemi giuridici e regolano particolari aspetti del vivere sociale ed economico: **microcomparazione**). (Di macro e microcomparazione si accoglie qui la definizione di ZWEIGERT, KÖTZ, *Introduzione*, pp. 5-6, che si ritrova sostanzialmente anche in GORLA, voce *Diritto comparato e diritto straniero*, § 7).

Diritto comparato e diritto positivo

L'espressione «diritto comparato» è quella più comunemente usata, ma è troppo evocativa di diritto positivo. Il diritto comparato è invece diverso dai tradizionali rami del diritto positivo: non è un complesso di norme, non è fonte di rapporti, come, ad esempio, il diritto privato (definibile come un complesso di comandi giuridici destinati a regolare nel campo personale e familiare e nel campo patrimoniale i rapporti reciproci fra le persone nonché l'organizzazione e l'attività di società, associazioni ed altri enti privati), o il diritto pubblico (che regola l'organizzazione dello stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti pubblici, i rapporti reciproci di tali enti, quando riguardano l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e i rapporti fra questi enti e i privati, quando in essi si manifesta la supremazia dell'ente e la soggezione del privato, come nel caso del rapporto fisco/contribuente; regolamentazione attività edilizia; pretesa punitiva dello stato nei confronti dell'autore di un reato) (le due definizioni sono sostanzialmente quelle offerte da TRIMARCHI, Istituzioni, p. 21 ss.; v. anche SOMMA, Comparare è giudicare, in Comparare, p. 243: «Il diritto comparato è cosa diversa dal diritto civile o dal diritto penale, dal momento che non è descrivibile come "corpo di regole e principi"»).

Anche il diritto internazionale privato, che indica quale diritto deve essere applicato in un caso con collegamenti stranieri, è parte del diritto positivo nazionale, ed è quindi diverso dal diritto comparato. Tuttavia, come è stato scritto, «il diritto comparato è utile, quasi indispensabile, al diritto internazionale privato», sia al fine di «qualificare» i concetti utilizzati dalle norme di conflitto, come vogliono le più moderne scuole di pensiero, sia al fine di applicare correttamente il diritto straniero dalle stesse richiamato, sia al fine di comprendere più correttamente nozioni come quella di ordine pubblico (ZWEIGERT, KÖTZ, Introduzione, p. 8 ss.). Un recentissimo studio di G. PAILLI, Autonomia privata e accordi di giurisdizione. Un'analisi comparata dimostra la grande importanza della comparazione per meglio comprendere i diversi approcci che singoli ordinamenti possono avere nei confronti di problemi fondamentali del diritto processuale internazionale, ad esempio gli accordi sulla scelta del foro.

Il diritto internazionale pubblico, dal canto suo, è un sistema giuridico soprannazionale e globale diretto a regolare le relazioni fra gli stati, ed è quindi anch'esso diverso dal diritto comparato. Vedremo tuttavia più avanti in questo stesso paragrafo il contributo essenziale che la comparazione giuridica offre alla enucleazione dei

c.d. «principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili», di cui all'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia. (Per una opportuna rivisitazione dei rapporti fra diritto internazionale e diritto comparato alla luce dei nuovi metodi di formazione e attuazione della norma internazionale nell'era della globalizzazione, v. AJANI, *Diritto comparato e diritto internazionale*).

Quanto fin qui detto a proposito del rapporto diritto comparato/diritto positivo è utile per capire perché sarebbe più corretto usare l'espressione **comparazione giuridica** anziché diritto comparato, imitando i tedeschi: Rechtsvergleichung piuttosto che vergleichendes Recht. L'uso di questa espressione non significa affatto considerare la comparazione metodo anziché scienza. Essa, come ogni disciplina, «è in parte scienza in parte metodo» (SACCO, ROSSI, *Introduzione*, p. 9) (\Rightarrow Appendice I, n. \blacksquare).

Se di norma la comparazione non è diritto positivo, vi sono tuttavia **ipotesi in cui** la comparazione può essa stessa presentarsi come diritto positivo, fonte cioè di norme direttamente regolatrici di rapporti.

• Si pensi, ad esempio, all'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia:

«La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:

- a) le convenzioni internazionali ...
- b) le consuetudini ...
- c) i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili».

La disposizione che ci interessa è quella sub c), la cui formulazione risente naturalmente dell'epoca in cui è stata emanata e riflette una visione eurocentrica della società internazionale. Ciò premesso, la norma suggerisce un procedimento di comparazione attraverso il quale la corte arriverà a distillare i «principi generali», che costituiranno la regola per il caso sottoposto ad essa, il diritto positivo del caso concreto. Naturalmente, non è da pensare che la corte possa prendere in considerazione tutti gli stati: si tratterà di esaminare l'atteggiamento degli stati per così dire rappresentativi delle varie concezioni giuridiche. L'esempio è importante, ma non da sopravalutare. Si fa infatti notare che la Corte, in realtà, spesso ricostruisce un principio proprio dell'ordinamento internazionale, senza necessariamente riferirsi agli ordinamenti statali o con riferimenti sommari «in funzione di conferma dell'esistenza di un principio che può già essere considerato come operante nella società internazionale» (GAJA, voce *Principi del diritto*, p. 540; per una discussione dei «principi fondamentali della comunità internazionale», v. CASSESE, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, p. 149 ss.).

• Il secondo esempio proviene dall'ordinamento dell'Unione europea. Il riferimento è all'art. 340 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE – v. infra, Cap. II, § 3.4) che riprende l'art. 288, comma 2 (ex art. 215) del Trattato istitutivo della CE (come modificato dal Trattato di Maastricht del 1992 e dal trattato di Amsterdam del 1997 entrato in vigore il 1° maggio 1999):

«In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni».

La Corte di giustizia di Lussemburgo fa tuttavia riferimento ai principi generali comuni ben al di là dei richiami testuali – che, come la norma sopra riportata chiaramente indica, hanno di per sé una portata molto limitata –, spesso con la funzione di rendere meno trasparente, con l'utilizzazione di un parametro «obiettivo», il ruolo creativo di regole giuridiche svolto dalla Corte. Il ricorso a presunti principi generali comuni è la via per arrivare da parte della corte al controllo della legittimità degli atti comunitari (v. la decisione nella causa 44/79, Hauer, discussa ancora da GAJA, voce Principi del diritto, p. 535 ss.): la premessa è che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto, di cui la corte garantisce l'osservanza; nel garantire la tutela di tali diritti, essa è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni di tali stati. Nel far ciò, anche la Corte di giustizia farà comparazione, e dalla comparazione distillerà la regola «comune», il diritto positivo del caso concreto. Questa posizione è stata integralmente recepita dal trattato di Maastricht, dal Preambolo della Carta Europea dei diritti fondamentali (la c.d. Carta di Nizza), e oggi dal Trattato sull'Unione Europea (TUE – v. infra, Cap. II, § 3.4) che all'art. 6 così recita:

- «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati ...
- 2. L'Unione aderisce alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
- 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea ... e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali».
- Un ultimo esempio può venire dalla pratica commerciale internazionale, in tema di contratti fra privati o fra privati e stati. In genere, essi contengono una clausola di deferimento ad arbitri per la soluzione delle controversie eventualmente insorgenti e l'indicazione del diritto applicabile. Al riguardo, sono frequenti le clausole che fanno riferimento ai principi comuni agli ordinamenti dei contraenti, o ai principi riconosciuti da una pluralità di ordinamenti rappresentativi delle varie tradizioni giuridiche e principalmente a quelli che sono già stati applicati dai tribunali internazionali (v. SERENI, *Funzione e metodo*, p. 160; v. infra, § 3 a proposito dei «*Principles*» dell'UNIDROIT).

Diritto comparato e diritto straniero

La comparazione giuridica, ovvero la ricerca comparativa, il confronto critico e ragionato fra più sistemi o fra più istituti, è diversa dallo studio del diritto straniero e anche da ciò che di un dato sistema straniero dicono i giuristi di quel paese. Lo studio del diritto straniero è generalmente il presupposto della comparazione giuridica, ed è tuttavia implicitamente comparatistico dal momento in cui pone continuamente a confronto la categoria giuridica «straniera» con le categorie nazionali,

sottolineando le coincidenze e le diversità, e mettendo così in luce i dati impliciti del sistema straniero (GAMBARO, MONATERI, SACCO, voce *Comparazione giuridica*, p. 53). Mentre lo studio del diritto straniero può essere implicitamente comparatistico, il giurista nazionale che «racconta» il proprio sistema senza «staccarsi» da questo non compie nessuna comparazione, nemmeno implicita, e forse conosce il proprio sistema meno bene dello studioso straniero, nella misura in cui «se da una parte è favorito dall'abbondanza di informazione, sarà però impacciato più di ogni altro dal presupposto che gli enunciati teoretici presenti nel sistema siano pienamente coerenti con le regole operazionali del sistema considerato» (ID., p. 56).

Rapporti fra diritto comparato e altri rami della scienza giuridica

Stretti sono i rapporti che intercorrono fra il diritto comparato ed altre discipline non positive: la teoria generale del diritto, la storia del diritto, la sociologia, l'etnologia giuridica.

La comparazione è essenziale per comprendere la relatività di concetti, di distinzioni, di metodi, per trovare illustrazioni concrete di teorie astratte, per saggiare la validità di ipotesi generali sulla realtà di più ordinamenti, per costruire una **teoria generale del diritto**, della sua natura, dei suoi fini, che si elevi sui particolarismi propri dei diritti locali.

Lo storico del diritto è comparatista nel senso che «valuta» il diritto storico oggetto del suo studio alla luce della propria formazione di giurista nazionale moderno, e anche nel senso che oggetto del suo studio può essere una pluralità di diritti antichi da sottoporre a comparazione. Il comparatista, dal canto suo, sa che il diritto straniero è comprensibile solo alla luce della sua storia: non può, ad esempio, capire il contract, e le sue differenze dal contratto, senza risalire alle origini della common law, alle forme di azione, alla originaria matrice delittuale, in tort cioè, della tutela contrattuale.

Il sociologo, e in particolare il **sociologo del diritto**, può essere tanto più convincente nella prospettazione delle sue ipotesi circa l'interazione fra diritto e società se la sua indagine abbraccia un orizzonte più ampio di una singola società o di un singolo diritto. Dal canto suo, il comparatista è, o deve essere, consapevole che l'analisi sulla law in action richiede conoscenza dei meccanismi sociali, e che, nel momento in cui si pone come promotore della riforma del diritto, deve tener conto delle condizioni economiche e sociali presenti nell'ordinamento interessato.

Molti sono infine i profili di affinità e contiguità fra **etnogiurista** e comparatista, sia che il primo osservi i valori e i diritti, prevalentemente spontanei e «non verbalizzati» delle società tradizionali, o si occupi dei modi in cui esse gestiscono eventuali modelli giuridici europei ricevuti in epoca coloniale, sia che il comparatista si proponga di assistere l'evoluzione del diritto delle società tradizionali con i risultati della sua ricerca (più diffusamente, v. ZWEIGERT, KÖTZ, *Introduzione*, p. 11 ss.; SACCO, ROSSI, *Introduzione*, p. 20 ss.).

3. Funzioni e fini del diritto comparato

Si è detto nel paragrafo precedente che il diritto comparato, come ogni disciplina, è in parte scienza in parte metodo. Ciò premesso, è corretto porsi il problema delle funzioni e dei fini della comparazione, o è invece antiscientifico? Gli autori di questo «corso» concordano con la tesi appena adombrata, che cioè, almeno in teoria, la comparazione come ogni e qualsiasi scienza, non abbia bisogno di interrogarsi sui suoi fini, quasi a giustificare la propria esistenza e la propria dignità. Tuttavia, la comparazione giuridica è una scienza relativamente giovane, che ha cominciato ad acquisire consapevolezza di sé poco più di un secolo fa, con il Congresso di Parigi del 1900, e che solo negli ultimi decenni, e non dovunque allo stesso modo, ha visto crescere il proprio peso nella ricerca giuridica e nei curricula universitari, anche se siamo ancora lontani, in Italia e altrove, da quella collocazione, e da quella considerazione, nel percorso formativo del giurista, che le esigenze della società moderna richiederebbero. Riteniamo quindi corretto spiegare, e far capire agli studenti, che senso ha, a quali fini risponde il diritto comparato, «a che serve» la comparazione nell'educazione e nella professione del giurista.

La comparazione, e il comparatista, perseguono alcune funzioni fondamentali.

Diritto comparato e conoscenza

La prima fondamentale funzione è tipica di ogni scienza, ed è assai felicemente espressa da alcuni fra i padri fondatori della moderna scienza comparatistica.

Scrive, ad esempio, GINO GORLA:

«... gli interessi immediati del comparatista sono interessi di conoscenza pura» (voce *Diritto comparato e diritto straniero*, p. 5) (\Rightarrow Appendice I, n. \bullet).

Scrive RODOLFO SACCO nell'Introduzione (ma v. già Les buts et les méthodes de la comparaison du droit, p. 113 ss.).

«... la migliore conoscenza dei modelli deve essere considerata come lo scopo essenziale e primario della comparazione intesa come scienza» (ora SACCO, ROSSI, *Introduzione*, p. 11).

Nel 1987, poi, un gruppo di giuristi raccolti intorno a Rodolfo Sacco ha redatto – in occasione di uno dei colloqui biennali dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato – un «Manifesto» della comparazione giuridica articolato in cinque tesi, le c.d. Tesi di Trento (⇒ Appendice I, n. ⑤); su di esse, e sul dibattito che hanno provocato, v. GRANDE, *Development*, pp. 117-120). La prima di tali tesi, enunciata da GAMBARO, MONATERI, SACCO (voce *Comparazione giuridica*, p. 51 s.), così recita:

«Il compito della comparazione giuridica, senza il quale essa comparazione giuridica non sarebbe scienza, è l'acquisizione di una migliore conoscenza del diritto, così come in genere il compito di tutte le scienze comparatistiche è l'acquisizione di una migliore conoscenza dei dati appartenenti all'area a cui essa si applica.

L'ulteriore ricerca e promozione del modello legale o interpretativo migliore sono risultati notevolissimi della comparazione; ma quest'ultima rimane scienza anche se questi risultati fanno difetto».

Infine, ZWEIGERT E KÖTZ così si esprimono nella loro *Introduzione*, p. 16:

«La funzione primaria della comparazione giuridica ... è la conoscenza ...» (\Rightarrow Appendice I, n. 1).

Non si può, crediamo, non concordare con l'approccio teso a porre l'acquisizione di nuova conoscenza come compito essenziale e primario del diritto comparato. Vogliamo tuttavia sottolineare *essenziale* e *primario*, non necessariamente *esaustivo*. Alcuni (Sacco) indubbiamente privilegiano l'«attività di conoscenza pura», una

«"fredda misurazione delle analogie, dei parallelismi e delle divergenze fra più ordinamenti", dove "fredda" sta per politicamente neutrale» (così DENTI, *Diritto comparato e scienza del processo*, p. 340),

anche se l'evoluzione di queste linee di pensiero porta oggi altri autorevoli esponenti della medesima scuola «strutturalista» (MONATERI, *Critica all'ideologia*) a negare la neutralità della comparazione (pur continuando a rivendicare «l'indipendenza di diritto e società»).

Altri (Gorla) intende invece la «conoscenza» come «conoscenza storica», riferendosi a un

«canone della conoscenza storica di ciascun termine di comparazione o della sua spiegazione o comprensione storica» (GORLA, voce *Diritto comparato e diritto straniero*, p. 940).

Per quanto ci riguarda, la lezione di Mauro Cappelletti e di Vittorio Denti ci porta a privilegiare l'approccio metodologico che vede la comparazione come strumento di politica del diritto, a collocare il dato giuridico in un più ampio contesto culturale, a perseguire obiettivi che si legano ad un progetto «politico», alle prospettive di riforma nell'ambito dei singoli ordinamenti, alla ricerca del modello migliore (v. DENTI, *Diritto comparato e scienza del processo*, p. 334). In questa prospettiva, quello della conoscenza è il presupposto imprescindibile di una ricerca volta a scelte di valore, le quali sono dunque il risultato naturale e non meramente eventuale della comparazione (\Rightarrow Appendice I, nn. 7, 3). V. anche VARANO, *Vittorio Denti comparatista*).

Diritto comparato e universalità della scienza giuridica

Può essere utile allo studente riflettere su una serie di altri scopi, di carattere teorico e pratico, che possono attribuirsi alla comparazione.

La comparazione mira a restituire alla scienza giuridica il carattere di universalità che è proprio di ogni scienza. Lo studio del diritto è di regola ancora oggi accentrato sull'homo italicus (o germanicus o gallus etc.), non sull'uomo in quanto tale; le altre scienze studiano invece l'uomo, ora nel suo ambiente (fisica, ingegneria, medicina, biologia), ora nelle sue idee (scienze politiche, lettere, filosofia), nei suoi bisogni (economia), nei suoi fini (sociologia, teologia). Nelle facoltà giuridiche, lo studio più che concentrarsi sull'uomo in quanto tale, in quello che potremmo definire il suo destino di convivenza, si concentra invece sull'homo italicus, o gallus, o germanicus.